



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.727 Registro Generale del 06/10/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE 6° SETTORE
N. 21 DEL 28/09/2021**

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POSTINCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LENTINI – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 C.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016.



CITTA' DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Determina della Coordinatrice del 6° Settore n. 21 del 28/09/2021

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POSTINCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LENTINI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016

LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE

PREMESSO CHE:

- ✓ con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- ✓ conseguentemente da tale data l'ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all'art.250 del D. Lgs.267/2000;
- ✓ l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.68 del 16.12.2013;
- ✓ con deliberazione di G.M. n.13 del 29/01/2021 sono state assegnate ai Coordinatori di Settore gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine di consentire la gestione dell'ente durante la procedura di risanamento, e permettere agli stessi di impegnare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato 2013 per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M.28/05/1993;

CHE:

- L'art. 1 del D.Lgs. 285/92, fa rientrare la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che vengono perseguiti dallo Stato, a cui necessariamente concorrono anche gli enti locali;
- l'art.14 del Codice della Strada prevede che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- l'art. 161 del Codice della Strada prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifici la caduta o lo spargimento di materie viscosi o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

CONSIDERATO CHE l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

CHE le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nel lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale all'autoveicolo e recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli, dispersi sul sedime stradale;

- nello smaltimento dei materiali dispersi sul sedime stradale.

CHE il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/10627/09/124/62 del 26/08/2009, avente ad oggetto le convenzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, ha chiarito che gli interventi di ripristino realizzate da società convenzionate con enti locali sono svolti senza oneri per le amministrazioni convenzionate, mediante cessione delle proprie ragioni di credito a titolo di danneggiate nei confronti del responsabile del sinistro. Tale circolare ha chiarito che l'attività di ripristino della sicurezza della sede stradale e della sua normale fruibilità è compito che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 285/92, compete in via esclusiva agli enti proprietari o concessionari delle strade. Sulla base di convenzioni stipulate con privati, l'esecuzione materiale di questa attività può essere svolta anche da imprenditori convenzionati.

CONSIDERATO CHE:

- i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati da liquidi e detriti dispersi all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
- per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni che l'Ente non possiede;
- la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente sopra citate e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
- per ottimizzare la gestione dei sinistri con perdita di liquidi e detriti, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, comportante chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
- l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investito di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, "*la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*"; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

RITENUTO possibile pertanto, affidare un servizio che permetterà all'Ente di usufruire di un pronto intervento per ripristino post incidente H24 e di evitare eventuali spese per ripristini stradali o danni alle strade, provocati da incidenti mettendo tutto immediatamente in sicurezza, ovvero di intervenire tempestivamente con recupero delle spese dalle compagnie assicurative senza oneri a carico del Comune

PRECISATO che il servizio consiste in attività di pulitura della piattaforma stradale mediante:

- attivazione di una Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno": presidio telefonico con personale qualificato per il servizio in oggetto, a cui la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente potranno segnalare tutti gli eventi che hanno compromesso la normale transitabilità della rete stradale.

- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, anche privi di individuazione del responsabile.
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

VALUTATO, in virtù dei dati in possesso a questo Comando, che il valore degli interventi eseguiti nell'ultimo triennio triennale è stimato inferiore a €15.000,00 IVA esclusa (€ 5.000,00 medi annui), sotto soglia comunitaria, calcolato secondo le tariffe stabilite per i singoli interventi, prioritariamente, tra il concessionario e le compagnie di assicurazione, tariffe che contemperano i diversi interessi pubblici coinvolti nella fattispecie, ossia l'interesse alla salvaguardia della sicurezza stradale da un lato e quello ad un contenimento delle tariffe assicurative dall'altro.

RICHIAMATO l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici

VISTO l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce “ *Le stazioni appaltanti fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza* “

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs.267/2000 e l'art. 32 c.2 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che: “***prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti***”;

STABILITO, pertanto che

- a) il fine da perseguire è ripristinare la funzionalità del sistema stradale del Comune di Lentini ogni qual volta si verificano sinistri stradali e/o perdite di carichi sulla carreggiata e sue pertinenze;
- b) l'oggetto della concessione è la fornitura di un servizio di pulitura della piattaforma stradale per anni tre,
- c) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
- d) la procedura è per affidamento diretto ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del D.l.vo 50/2016;
- e) il contraente viene selezionato mediante il criterio dell'offerta tecnicamente più vantaggiosa; è da considerare essenziale la clausola dei tempi di intervento (compresi tra i 30 minuti ed i 45 minuti rispettivamente per i giorni feriali e per i giorni festivi);

DATO ATTO che a seguito di una indagine esplorativa svolta su Me.Pa, sono stati individuati 3 operatori economici, presenti alla iniziativa “Servizi di Pulizia delle Strade e servizi invernali” a cui è stato trasmesso via pec, protr.n.18259 del 04/08/2021, invito informale a presentare disponibilità alla concessione del servizio di ripristino post incidente, per la durata di tre anni, e un solo operatore “Sicurezza & Ambiente s.r.l.” ha fatto pervenire la propria disponibilità con nota pec del 12/08/2021

VALUTATA la Offerta Tecnica e la Documentazione Amministrativa della società Sicurezza e Ambiente Spa di Roma – Largo F. Mengaroni n. 25 – P.IVA. e C.F. 09164201007 per lo

svolgimento del servizio in concessione di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali

PRESO ATTO che l'operatore è il contraente uscente per concessione analoga e considerato che:

- la ditta ha sino ad ora offerto un servizio di elevata qualità con tempi di attivazione ridotti al minimo e quindi garantendo una efficacia negli interventi post-sinistro;
- l'operatore detiene le qualificazioni necessarie per l'esecuzione del servizio;
- il settore di mercato di riferimento è dotato di un numero estremamente ridotto di operatori idonei;

DATO ATTO che per l'impresa è stato acquisito il DURC con esito "Regolare";

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e speciali richiesti nel Capitolato d'oneri trasmesso allo stesso

PRESO ATTO che, non essendoci flusso di danaro che si genera con il presente provvedimento, che non implica in alcun modo un rapporto contrattuale di tipo sinallagmatico, in cui le parti si obbligano ad una prestazione in cambio di un corrispettivo di danaro, si prescinde dall'acquisizione del CIG;

RITENUTO di poter procedere mediante acquisizione diretta sotto soglia, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016, adottando un unico provvedimento, in considerazione della particolare tipologia del servizio richiesto e della necessità di darvi esecuzione in tempi brevi, ricorrendo a una impresa di consolidata esperienza e professionalità, in grado di assicurare la tempestività degli interventi

ACCERTATO non sono presenti convenzioni CONSIP, o un catalogo di offerta riconducibile al servizio richiesto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000

VISTO il decreto Sindacale n. n. 1 del 29/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato la scrivente responsabile di posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a norma dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs.267/2000;
- il D. Lgs. N.50/2016

DETERMINA

Per quanto in premessa

- **DI PROCEDERE** all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Sicurezza e Ambiente Spa di Roma – Largo F. Mengaroni n. 25 – P.IVA. e C.F. 09164201007, per la concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali
- **DI DARE ATTO** che, non essendoci flusso di danaro che si genera con il presente provvedimento, che non implica in alcun modo un rapporto contrattuale di tipo sinallagmatico, in cui le parti si obbligano ad una prestazione in cambio di un corrispettivo di danaro, si prescinde dall'acquisizione del CIG;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile poiché non prevede alcun impegno di spesa per l'Amministrazione
- **APPROVARE** l'Offerta Tecnica e la Documentazione amministrativa, della Società Sicurezza e Ambiente S.p.A. compresi gli allegati, uniti al presente atto — allegato sub

a) - per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono individuati gli obblighi, i doveri e i diritti delle parti, nonché le modalità di svolgimento del servizio di ripristino post incidente, dando atto che la durata della concessione è di anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente;

- **DI DARE ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'ente.
- **DI DARE ATTO** che le funzioni di RUP sono svolte Dal Coordinatore del 6° Settore
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE

Comm. di Polizia Municipale

Dott.ssa Melania Incontro

Firmato digitalmente da

MELANIA INCANTRO

SerialNumber = TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT
Data e ora della firma: 28/09/2021 12:54:34

PARERI

Allegato alla Determina n.21 del 28/09/2021 del Coordinatore del 6° Settore

OGGETTO: Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità postincidente e altri servizi connessi sulle strade di competenza del Comune di Lentini. Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 32 c.2 lett.a) del d.lgs. 50/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 06/10/2021 11:22:58

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 21 del 6° settore del 2/09/2021

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POSTINCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LENTINI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016

PROT.n. 826 del 05/10/2021

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 6 OTT 2021

al 21 OTT 2021

col N. 1514

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 6 OTT 2021 al

21 OTT 2021

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
